

IN BREVE n. 052-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Auguri carissimi di
Buon Anno
Marco Perelli Ercolini

MEDICI “REGALANO” A STATO 500 MILIONI DI EURO ALL'ANNO da FimmgNotizie di venerdì 21 dicembre 2018

Si tratta dell'equivalente degli straordinari effettuati oltre il tetto massimo di retribuzione.

Un assegno da 500 milioni di euro: è l'insolito? regalo di Natale offerto allo Stato dai medici italiani.

Il mezzo miliardo è, infatti, il valore monetario dei quindici milioni di ore di straordinario che i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale effettuano ogni anno oltre il tetto massimo, e che non vengono quindi retribuite.

CASSE PROFESSIONALI dal sito di Franco Abruzzo

Una ulteriore sentenza della Corte di cassazione (n. 32595 depositata il 17/12/2018) dichiara illegittimo il contributo di solidarietà applicato dalle casse professionali. - di Anna Campili, avvocato in Parma

Le sentenze della Corte di Cassazione numeri 7568/17, 31875/18 e 32595/18 spiegano che il contributo di solidarietà applicato dalle Casse professionali sulle pensioni dei propri assicurati è illegittimo in quanto viola la riserva di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione.

La Suprema Corte ha sempre giudicato illegittimi per violazione di legge i tagli pensionistici disposti dalle Casse Professionali, a cominciare dalla storica sentenza n 22240/2004 che riguardava il cd. “tetto pensionistico” e dalle sei sentenze gemelle del 2009 (numeri 25029 e ss.).

Il motivo della illegittimità è stato finora indicato nella definizione in negativo dei tagli, i quali NON sono contributi, nè criteri di determinazione delle prestazioni e quindi esulano dai poteri tassativamente conferiti alle Casse Professionali dalla legge n. 335/95, art. 3, comma 12° per questi soli provvedimenti. La sentenza n. 47568/17 e -con maggiore dettaglio motivazionale- le due recenti sentenze n. 31875 depositata il 10 dicembre 2018 e n. 32595 depositata il 17 dicembre 2018 aggiungono -alla precedente definizione in negativo- una coerente “definizione in positivo”, specificando che il prelievo attuato mediante il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., circostanza che spiega la sottintesa ragione di fondo della sua esclusione dal novero dei provvedimenti consentiti alla autonomia normativa di

tipo regolamentare, propria delle Casse Professionali. Tale definizione in positivo è coerente con l'art. 2740 cc., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, legge che non autorizza il prelievo disposto con regolamento delle Casse Professionali.

Esiste invece una norma di legge -precisamente il comma 486 della legge 147/2013 -che autorizza il contributo di solidarietà a favore delle Casse Professionali per il triennio 2014-2016, a riprova che il legislatore considera tale prelievo di sua esclusiva competenza, sicché non è ragionevole che sulla stessa pensione vengano applicati due contributi di solidarietà a favore della stessa Cassa: uno di matrice legislativa e l'altro di matrice regolamentare, l'uno in aggiunta e forse all'insaputa dell'altro. La tenacia con la quale le Casse Professionali difendono la loro pretesa di tagliare con le proprie Delibere le pensioni già previamente determinate in base ai criteri comuni dipende da un non condivisibile concetto della estensione della loro autonoma normativa, che non è illimitata, come esse pretendono, ma è limitata dalla legge ed in particolare dalla legge costituzionale. Del resto, l'art. 38 cost. garantisce il rispetto dei "diritti" previdenziali dei lavoratori (inclusi quelli autonomi), diritti che non sopravvivono al cospetto della totale discrezionalità reclamata dalle Casse.

NUOVE SFIDE PER L'EUROPA a cura di Cinzia Boschiero

.... In Europa la normativa sulle pensioni varia di Stato in Stato. Sul tema Valori e Solidarietà è attivo da tempo il Forum Nazionale dei Pensionati.

Si è svolto di recente un incontro nazionale a Milano. *"Abbiamo dato vita ad un patto di collaborazione tra Cida, Forum Nazionale Pensionati per l'Italia, Confedir, Assdiplar, Diplomatici in pensione Sndmae, Associazione Nazionale dei Magistrati e degli Avvocati dello Stato in pensione,"* dice il prof. Michele Poerio, Presidente di Feder.S.P.eV. e Presidente del Forum Nazionale dei Pensionati che racchiude in sé ben 15 associazioni nazionali, *"Chi oggi è titolare di pensioni di importo medio-alto, ha versato contributi altissimi e ha subito una imposizione fiscale particolarmente pesante nel corso di tutta la sua vita lavorativa: le figure professionali che rappresentiamo, come Forum nazionale dei pensionati infatti, rientrano in quel 12% di contribuenti che versano il 54% dell'Irpef complessiva, garantendo il gettito indispensabile al mantenimento del nostro modello di welfare. Un modello che tutela anche chi non ha versato tasse e/o contributi o ne ha versati pochi. Voler inasprire ulteriormente il prelievo sulle stesse categorie di contribuenti/pensionati, a fronte di un'evasione fiscale valutata in 130 miliardi, con un mancato gettito di oltre 30 miliardi di euro annui, significherebbe affermare il fallimento dello Stato sia come apparato amministrativo, sia come sistema democratico di redistribuzione delle risorse".* [continua]

VEDI IN ALLEGATO A PARTE - Nuove sfide per l'Europa (documento 255)

COMUNICATO STAMPA CONFEDIR - FORUM DEI PENSIONATI

Legge di bilancio 2019: iniqua e senza prospettive per il Paese

La CONFEDIR audita a Palazzo Chigi

Oggi 21 dicembre si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra le Parti sociali ed il Presidente Conte sulla legge di bilancio.

Il Segretario generale Michele Poerio ha rappresentato preliminarmente tutto il disappunto della Confederazione sia per il metodo che per il merito di questa audizione a poche ore dal voto di fiducia.

Le due misure cardine del Governo: quota 100 e reddito di cittadinanza sono state dopo l'accordo con l'UE fortemente ridimensionate, mentre la terza rappresentata dal taglio delle cosiddette pensioni d'oro e abbattimento della perequazione oltre 1.500 € lordi mensili è stata notevolmente incrementata.

La **CONFEDIR** e il **FORUM dei pensionati** (15 sigle che rappresentano oltre 850.000 iscritti) respingono con forza tale posizione e si apprestano ad impugnarla in tutte le sedi giurisdizionali possibili. Si deve capire, una buona volta per tutte, che se è assolutamente doveroso ed etico aiutare i pensionati meno abbienti (**QUELLI VERI**), ciò deve avvenire a carico della fiscalità generale e non solo a carico dei pensionati cosiddetti d'oro.

Riteniamo necessario che le risorse debbano essere prioritariamente destinate agli investimenti in: infrastrutture pubbliche, sanità, istruzione e formazione, innovazione e ricerca. **Gli investimenti pubblici sono il volano per produrre sviluppo e occupazione.**

Al fine di realizzare quanto sopra per la **CONFEDIR** è **indispensabile assicurare un forte impulso all'attuazione della riforma e al potenziamento della Pubblica Amministrazione.**

Le risorse stanziare nella legge di bilancio sono insufficienti per i prossimi rinnovi contrattuali e devono essere incrementate quanto meno per il 2020 ed il 2021.

Per la **CONFEDIR** - ha dichiarato il Segretario Generale - una risposta adeguata ai problemi del Paese deve essere una legge di bilancio "**coraggiosa**" nel ricercare, con gradualità e lungimiranza, un nuovo equilibrio economico italiano, ed "**impegnata**" nell'affrontare seriamente i problemi del lavoro, dell'occupazione, dell'evasione, della giustizia, dell'immigrazione, della correttezza ed onestà della vita pubblica e privata, da cui solo potrà derivare vera crescita.

Lo strumento primario per abbattere le disuguaglianze e contrastare la povertà è il **lavoro.**



TRA I VARI REGALI ECCO COSA HANNO TROVATO I PENSIONATI SOTTO L'ALBERO DI NATALE

da maxi emendamento legge di bilancio 2019:

142-bis. Per il periodo 2019~2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo

complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente punto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente punto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente punto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente punto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente punto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

142-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000, pari al 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.



142-quater. Gli importi di cui al comma 142-ter sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma I, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-quinquies. La riduzione di cui al comma 142-ter si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-novies

della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-ter non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-sexies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale," nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 142-ter a 142-quinquies e 142-septies dalla data di entrata in vigore della presente legge.



142-septies. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi Fondi denominati "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato" in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 142-ter a 142-quinquies. Le somme ivi confluite restano accantonate.

142-octies. Nel Fondo di cui al comma 142-septies affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-ter a 142-quinquies, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-novies. Per effetto dell'applicazione di cui ai commi 142-ter a 142-quinquies, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

142-decies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-ter a 142-quinquies le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.



MILANO AL CENTRO DELLA PROTESTA DEI PENSIONATI

[24 24orenews.it/home/in-primo-piano/20749-milano-protesta-nazionale-del-pensionati](http://24orenews.it/home/in-primo-piano/20749-milano-protesta-nazionale-del-pensionati)



PARTE DA MILANO LA PROTESTA NAZIONALE DEI PENSIONATI

I PENSIONATI CHIEDONO EDUCAZIONE E RISPETTO : non c'è equità senza merito

"Riuniti a Milano al Teatro Nuovo oltre 1500 pensionati chiedono a voce univoca 'EDUCAZIONE E RISPETTO' oltre a evidenziare come tra senior e junior nel lavoro c'è un legame che la politica tende a voler spezzare, mentre i pensionati sono anche il vero welfare dell'Italia per i contributi che danno alle famiglie e al benessere della nostra Italia" dice il prof. Michele Poerio, Presidente del Forum Nazionale dei Pensionati e Presidente di FEDERSPEV,"



la legge di bilancio, se sarà approvata come ci dicono, prevede un vero SCIPPO alle pensioni e lede un patto tra cittadini e Stato.

"Chi, come noi pensionati, ha onestamente lavorato e versato fior di contributi deve essere rispettato. Non siamo parassiti come ci hanno accusato di essere. Siamo disposti a fare sacrifici solo se tutti daranno un contributo sociale e non solo i pensionati che hanno già un valore di acquisto diminuito negli anni a causa della crisi".

Dai pensionati provenienti da tutta Italia e facenti parte sia del Forum nazionale dei pensionati, - che racchiude in sé oltre 15 associazioni nazionali di pensionati-, che

[da 24orenews.it - continua]

LEGGI IN

<http://www.24orenews.it/home/in-primo-piano/20749-milano-protesta-nazionale-dei-pensionati>

VEDI ANCHE IN ALLEGATO A PARTE - Milano al centro della protesta (allegato 256)

23 DICEMBRE: 40 ANNI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

S.S.N. Buon Compleanno!

Il 23 dicembre di quarant'anni fa il Presidente della Repubblica Sandro Pertini promulgava la Legge 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale.

Ora il regionalismo differenziato rischia però di distruggerlo, minando alla base il principio di solidarietà tra Regione e Regione e tra cittadino e cittadino.

Prestazioni medio-alte con costi-medio bassi il nostro S.S.N. è additato dall'Organizzazione Mondiale delle Sanità come esempio da seguire per il suo universalismo solidaristico ... ma le esigenze alla tutela salute sono sempre più pressanti e i finanziamenti sempre più ridotti ... bisogna

dire «No» alle insidie che lo stanno minando deviandolo verso forme di privatizzazione. Il bene «salute» va tutelato e difeso, tutti ne devono aver diritto ... il fine della sua istituzione va difeso. Un brindisi ai suoi 40 anni e un grido di «lunga vita al nostro S.S.N.»

Prima della sua istituzione il sistema assistenziale-sanitario era basato su numerosi "enti mutualistici" o "casce mutue"; ricordiamo l'Inam, l'Enpas e altri minori.

Ciascuno aveva una sua regolamentazione di tutela, correlato non tanto all'essere cittadino quanto invece all'essere lavoratore (o suo familiare) con casi, peraltro, di mancata copertura; inoltre c'erano sperequazioni di assistenza per la disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie casce mutue. Il finanziamento derivava da contributi del lavoratore e del datore di lavoro.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopprime il sistema mutualistico ed istituì il SSN - "Servizio sanitario nazionale", con decorrenza dal 1° luglio 1980 nel concetto di salute come bene universale e gratuito, avente queste tre caratteristiche essenziali:

- essere un sistema generalizzato o, per meglio dire, universale, che riguarda la totalità della popolazione;
- essere un sistema unificato perché un solo contributo copre l'insieme dei rischi;
- essere un sistema uniforme, poiché garantisce le stesse prestazioni a tutti gli interessati.

Finanziamento:

- entrate proprie degli enti del SSN: *ticket* e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti;
- fiscalità generale delle regioni: IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF;
- bilancio dello Stato che finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto

Purtroppo la trasformazione delle strutture pubbliche da unità sanitarie locali (USL) in aziende sanitarie locali (ASL), in concorrenza tra loro, ha portato nel settore sanitario le logiche delle aziende private, con una sempre più esasperata attenzione ai costi piuttosto che ai risultati e alla qualità dei servizi.

L'Ospedale da «luogo pio del poveraccio e del moribondo», è passato poi da quello di «fabbrica della salute», a quello di «azienda» coi concetti di profitto economico ... con chiara conflittualità nella cura dei pazienti, ma «la salute non ha prezzo» e non può essere schiacciata dal «dio soldo».

Bisogna ora combattere questa nuova visione meramente amministrativa: il malato è e deve essere lo scopo di cura, non il mezzo o meglio l'oggetto per una speculazione economica !!!

Costituzione Italiana

articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

STOP ALLE RICETTE INCOMPRESIBILI

Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria arriva la "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli".

ALLEGATO A PARTE - Raccomandazione Ministero Salute (documento 257)

FATTURAZIONE ELETTRONICA MEDICI e RILIEVI GARANTE PRIVACY

Il Garante ha ravvisato notevoli criticità nel sistema di interscambio che non permetterebbero, alle condizioni attuali, di far transitare i dati relativi alle prestazioni sanitarie.

Pertanto, una delle condizioni che ha dettato per consentire l'avvio della fatturazione elettronica da gennaio 2019 è che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie NON siano al momento coinvolti nel processo di fatturazione elettronica per tutte le fatture che riguardino prestazioni sanitarie, a prescindere che siano dati inviati al sistema Tessera Sanitaria o meno.

ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. Raccoman. 20.12.2018 (documento 258)

TRASFORMAZIONE IN PART TIME: LA MANCATA RISPOSTA È DINIEGO da Sole 24 ore - risposta 2904 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono un pubblico dipendente e ho chiesto la trasformazione del mio rapporto di lavoro in tempo parziale (50%) per poter svolgere attività libera. So che l'amministrazione non è obbligata a concedere la trasformazione ma «può concederla entro 60 giorni dalla presentazione della domanda». Non credo ci siano motivi per negarla, ma cosa succede se, entro il termine di 60 giorni, l'amministrazione non dà risposta?

R - Si ritiene che se, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'amministrazione non provvede a comunicare l'esito della domanda, il dipendente deve continuare a prestare l'attività lavorativa a tempo pieno, in quanto l'amministrazione ha deciso di non accordare la trasformazione del rapporto di lavoro. Infatti, l'articolo 1, comma 58, della legge 662/1996, come modificato dall'articolo 73 del DL 112/2008, stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione datrice di lavoro entro 60 giorni dalla domanda effettuata dal dipendente, per cui, nel caso in cui l'amministrazione non rispondesse entro tale termine, si dovrebbe evincere che la domanda non è stata accolta. Peraltro, si ritiene che, in caso di diniego della richiesta, l'amministrazione sia, comunque tenuta a dare una risposta scritta al richiedente, in quanto le scelte che hanno portato a tale diniego devono risultare puntuali e circostanziate, come precisato dalla Funzione pubblica, che, con circolare 9/2011, punto 2, terzo capoverso, ha chiarito che «in caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto. di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l'uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo».

LE REGOLE SULLE DECURTAZIONI PER LE ASSENZE PER MALATTIA da Sole 24 ore - risposta 2905 a cura di Aldo Ciccarella

D - Con un'invalidità del 70 fruisco dei permessi giornalieri ex articolo 7 della legge 537/93. L'amministrazione pubblica per cui lavoro non effettua alcuna decurtazione a seguito di questi permessi. A mio avviso, invece, avrebbero dovuto effettuarla, come per le assenze per malattia. Vorrei sapere quando le giornate di assenza devono essere sottoposte a decurtazione e quando no.

R - In linea generale, in merito alle decurtazioni previste per le assenze per malattia dei pubblici dipendenti, l'articolo 71, comma 1, del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, stabilisce che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, viene corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. In casi di assenza per malattia che non determinano decurtazioni dello stipendio, previsti dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore riguardano, tra gli altri, le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o riconosciute dipendenti da causa di servizio, oppure a seguito di ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. In merito alle assenze per malattia dei mutilati e invalidi civili, l'articolo 7 del Dlgs 119/2011 prevede che «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 537/1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni».

Tali giorni di assenza per congedo per cure, che non rientrano nel periodo di comporta, vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (comma 3). Peraltro, alcuni Ccnl dispongono che l'assenza per «grave patologia» (accertata da apposito organismo sanitario) è esclusa dalla decurtazione economica.

LA “GUERRA” DELLE PENSIONI: PERCHÉ LA LEGGE DI BILANCIO NON PREMIA IL SENSO DEL DOVERE di Alberto Brambilla

Le nuove regole sull'indicizzazione delle pensioni e il taglio ai cosiddetti “assegni d'oro” contenuti nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2019 rischiano di causare un grosso costo alla collettività, trasferendo risorse dal lavoro all'assistenza e incoraggiando l'economia sommersa anziché il senso del dovere.

LEGGI IN

<https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/il-punto-di-vista/la-guerra-delle-pensioni-perche-la-legge-di-bilancio-non-premia-il-senso-del-dovere.html>

CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA e SCHEDE DI DIMISSIONE da annotazioni di Lucia Izzo (StudioCataldi) a commento della sentenza n.55385 del 22 ottobre della Corte di Cassazione, sez. V Penale

Le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica e sui documenti che vi accedono (quali il diario clinico e la scheda di dimissioni ospedaliere) debbono rispondere ai criteri

- di veridicità del contenuto rappresentativo,

- di completezza delle informazioni,
- di immediatezza della redazione rispetto all'atto medico descritto
- di continuità delle annotazioni,

in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.

LEGGE DI BILANCIO 2019 APPROVATA DAL SENATO CON VOTO DI FIDUCIA IL 23 DICEMBRE 2018

Dal Maxi emendamento alla approvazione del Testo approvato dal Senato Cambia la numerazione dei commi per il blocco della perequazione sulle pensioni e per il taglio quinquennale delle pensioni cd. d'oro: sono il n. 260 per il blocco della perequazione sulle pensioni e dal n. 261 al n. 268 per il taglio quinquennale delle pensioni di importo complessivo superiore ai 100 mila euro.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1093728/index.html?part=ddlmess ddlmess1>

Segnalati i seguenti commi di cui sotto

255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le **pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza**, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

256. Al fine di dare attuazione a interventi in **materia pensionistica** finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a **3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.

241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

258. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

260. Per il periodo 2019-2021 la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici**, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati **superino 100.000 euro lordi su base annua**, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

269. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *GazzettaUfficiale* n. 111 del 15 maggio 2000. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

utili anche altri commi

248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni.

249. Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

250. All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

254. All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio ». All'onere derivante dall'applicazione del primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».

271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, ».

272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono inserite le seguenti: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni,».

273. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter - (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno) - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23».

274. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

275. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al relativo onere, pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita».

278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;

c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «Per gli anni 2017 e 2018,».

279. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «quella dell'INPS» sono inserite le seguenti: «, compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria,».

280. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

281. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

282. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

285. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma

215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

288. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.

I TAGLI AI PENSIONATI da Stefano Biasioli a cura dell'APS-LEONIDA (26/12/2018)

La Tabella dimostra l'entità dei TAGLI che i tutti i pensionati, con pensioni superiori a 3 volte il minimo Inps, subiranno per effetto della Legge di Bilancio 2019 (perequazione automatica taroccata).

Attenzione: questi tagli si aggiungono a quelli già subiti dagli stessi soggetti negli anni recenti, con tagli (totali o parziali) per 8 anni, sugli 11 precedenti al 2019.

TAGLI che DURERANNO APPARENTEMENTE 3 ANNI (!) - 2019-2020-2021, ma che, in realtà, avranno un effetto perverso sull'intera vita pensionistica del titolare della pensione e del/della superstite.

I FURTI SULLA RIVALUTAZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2019

Pensione mensile (lordo)	Valore medio	Rivalutaz. teorica mensile (1,1%)	Rivalutazione calcolata	Furto annuo (*)
sino a 1.521	-----	16,73	16,73	0,00
da 1.522 a 2.029	1.775,5	19,53	18,90	8,19
da 2.030 a 2.537	2.283	25,11	18,87	81,12
da 2.538 a 3.042	2.790	30,69	15,95	191,62
da 3.043 a 4.059	3.551	39,06	20,19	245,31
da 4.060 a 4.566	4.313	47,44	21,35	339,17
oltre 4.566	10.000	110,00	48,40	800,80

(*) il danno si ripercuote anche sugli anni successivi e sulle pensioni di reversibilità ... no comment !!!

Dal 2019 sarebbe dovuta tornare la normalizzazione della perequazione automatica di adeguamento degli importi alla variazione del costo della vita accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, bloccata dalla riforma Fornero del 2011 per gli anni 2012 e 2013 e poi dalla Legge Finanziaria 2014 (L. 174/2013), approvata dal Governo Letta, a introdurre una fase transitoria e volta a ripristinare gradualmente la precedente normativa.

I PENSIONATI SUL PIEDE DI GUERRA

Altro che Governo del cambiamento...scelte ingiuste e lesive delle legittime aspettative. Governo che non riconosce i patti.

Blocco della perequazione, tagli sulle così dette pensioni d'oro scelte ingiuste e lesive contro i pensionati...con una mano sembra dare, ma con l'altra subito toglie...

Non solo i pensionati, ma contestazioni anche dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e altre sigle sindacali.

Anziché riconoscere i diritti per i doveri assolti, ancora una volta si pesca nelle tasche dei pensionati...colpire e fare cassa con i pensionati e non si agisce in modo forte e determinato contro l'evasione fiscale...anzi si fanno condoni e colpi di spugna...

Iniziano manifestazioni e mobilitazioni...si sta abusando troppo della pazienza dei pensionati!

L'EVASIONE FISCALE DI CUI NESSUNO SI OCCUPA E SI PREOCCUPA

.....

Domanda alla classe politica: volete veramente combattere l'evasione? Oppure Di Maio in testa, la vostra riforma principale è quella di ricavare pochi milioni

Arcangelo D'Ambrosio

LEGGI IN

<https://www.dirstat.it/pdf/comunevasione17aprile.pdf>

oppure in

ALLEGATO A PARTE - EVASIONE Comunicato stampa Dirstat (documento 259)

INPS - ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA: ESCLUSIONE E DOMANDA DI PENSIONE

da Dpl Mo - Fonte: INPS

L'INPS col messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018, indica la procedura per ottenere esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019 rivolta ai dipendenti occupati in lavori usuranti, notturni e agli addetti alle mansioni gravose.

Nel messaggio sono esplicitati i riferimenti normativi che definiscono le varie fattispecie di lavori e di occupazioni che beneficiano dell'esclusione all'adeguamento della speranza di vita e vengono indicate le modalità di presentazione delle domande di pensione.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4804 del 21.12.2018 (documento 260)

OPZIONE DONNA

Nella legge di bilancio la proroga (solo) di un anno dell'opzione donna, cioè la possibilità per le lavoratrici dipendenti ed autonome di uscire anticipatamente accettando il ricalcolo contributivo dell'assegno (dunque coinvolgerà le nate sino al 1959).

Il Sottosegretario al Welfare, Claudio Durigon, ha confermato il via con la presentazione di un decreto legge sulle pensioni tra il 10 ed il 12 Gennaio 2019 chi vivrà, vedrà!



Auguri carissimi

Marco Perelli Ercolini



BUON ANNO !!!